


	<b>Istituto Comprensivo Porto Garibaldi</b>	
	Via Pastrengo, 1	
	44029 – PORTO GARIBALDI – (Comacchio) – (Fe) C.F. 91016560384	
	☎ 0533.324697 - ☎ 0533.353438	e-mail: feic82000p@istruzione.it p.e.c.: FEIC82000P@PEC.ISTRUZIONE.IT

COMUNICAZIONE N. 111..... DEL 30.05.2020...

A tutto il personale DOCENTE a tempo determinato

OGGETTO: presentazione richiesta ferie.

Si comunica a tutto il personale in indirizzo che, entro Venerdì 05 Giugno p.v. , dovrà presentare la richiesta di ferie estive come da allegato modello, presso l'ufficio di segreteria.



*Handwritten signature*

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Gaiani

*Handwritten signature*

**AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ISTITUTO COMPRENSIVO  
PORTO GARIBALDI  
COMACCHIO (FE)**

**OGGETTO: Richiesta liquidazione indennità ferie non usufruite ( art. 19 comma 2 del C.C.N.L. del 29/11/2007)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica in qualità di docente \_\_\_\_\_,

**CHIEDE**

la liquidazione dell'indennità relativa alle ferie maturate non usufruite.

A tal fine dichiara:

- ✓ di aver prestato servizio nel corrente a.s. 2019/2020  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per ore \_\_\_\_\_
  
- ✓ di aver fruito nel corrente a.s. 2019/2020 di gg. \_\_\_\_\_ di ferie;
  
- ✓ di essere:
  - al \_\_\_\_\_ (\*) anno di servizio
  - oltre il 3° anno di servizio

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

(\*) indicare se 1°, 2° o 3° anno di servizio

note esplicative nel retro del modello

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

Per opportuna conoscenza, si comunica che la Legge di stabilità 2013, n. 228 del 24/12/2012 relativamente alla liquidazione delle ferie non godute, ha modificato quanto previsto dalla Spending review del 7 luglio 2012.

La Legge n. 228/2012, infatti, così recita:

“Art. 54 – Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.

“Art. 55 – all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95<sup>1</sup>, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

“Art. 56 – Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.

<sup>1</sup> “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi...”